

Accordo integrativo 9 febbraio 2007

Il giorno 9 febbraio 2007 tra FISE, ANCP, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL AF, FAST FERROVIE, SALPAS ORSA è stato raggiunto il seguente accordo


Le parti sopra costituite definiscono a livello nazionale una disciplina integrativa dell'accordo stipulato tra AGENS e le Organizzazioni sindacali nazionali il 1/3/2006, accordo che sostituisce l'art. 18 del CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2003 per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore delle Attività di supporto alle imprese ferroviarie".

Le parti convengono che:

- 1) possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in considerazione del fatto che il settore svolge prevalentemente la propria attività in lavorazioni a cicli continui su materiale rotabile e in sistemi contigui e sinergici alle attività ferroviarie, anche i lavoratori addetti a svolgere le mansioni proprie della figura professionale inquadrata nel livello H della classificazione del personale definita dall'art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie così come integrato dal punto 1 dell'art. 4 dell'Accordo di confluenza del settore nel CCNL delle attività ferroviarie del 19/11/2005.
- 2) La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è così determinata:

Livello – parametro di destinazione finale	Durata complessiva del contratto di apprendistato
H	24

- 3) La retribuzione dell'apprendista è quella corrispondente alla figura professionale da conseguire ad esclusione, per i primi dodici mesi, del Salario Professionale previsto dall'art. 10 del succitato Accordo di confluenza e il 50% del Salario professionale, di quanto previsto per il relativo profilo professionale, per i successivi dodici mesi.
- 4) Il profilo formativo in termini di durata, modalità e articolazione della formazione interna è quello definito nell'allegato al presente accordo.
- 5) Al termine del periodo di apprendistato l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal CCNL 16 aprile 2003. L'anzianità di servizio nei primi 12 mesi non concorre ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Per l'apprendista mantenuto in servizio il secondo periodo della durata del contratto di apprendistato concorre anche alla maturazione del primo scatto di anzianità.
- 6) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo, si applica, per tutti gli istituti contrattuali, quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dall'Accordo del 1 marzo



DE SANTIS

G. Santis

2006 sostitutivo dell'art. 18 dello stesso CCNL. In considerazione di quanto convenuto al punto 5) l'apprendista rientra nel computo dei lavoratori occupati insieme a quelli a tempo indeterminato e, quindi, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 13 del vigente CCNL nonché sull'ipotesi di cambio appalto, il contratto di apprendistato proseguirà, alle medesime condizioni, con l'azienda subentrante.

FISE

G. Geminiani

ANCP

X DE SANTIS

G. Geminiani

FILT CGIL

Carli

FIT CISL

Carli

UILTRASPORTI

Warsi

FAST Ferrovie

Battisti

SALPAS ORSA

Fiorini, Orsini

UGL AF

Vicini, Pavesi

VERBALE DI ACCORDO

In data 9 gennaio 2007, presso la sede della FISE di Roma

Tra

la FISE e ANCP rappresentata da *G. Miniere* x DE SANTIS *Geminoso*

e

FILT-CGIL, rappresentata da *OmM*

FIT-CISL rappresentata da *Corrado Angelini*

UILT-UIL, rappresentata da *Werner*

FAST FERROVIE, rappresentata da *Peter*

SALPAS ORSA, rappresentata da *Piero Gaudin*

UGL AF rappresentata da *Stefano Gaudin*

Si è concluso il seguente verbale di accordo

1. Dando seguito a quanto convenuto con l'Accordo del 19 novembre 2005 le parti concordano di istituire un fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel settore. In tal senso si individua come fondo di destinazione il fondo Eurofer.
2. Saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Pensione nazionale a capitalizzazione EUROFER tutti i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità che volontariamente vi aderiscano.
3. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata sulle seguenti voci retributive: minimi contrattuali, scatti di anzianità, salario professionale, superminimi individuali, ERI o ad personam.
4. Il contributo è dovuto nella misura dell'1% a carico del lavoratore associato e dell'1% a carico del datore di lavoro per 12 mesi per anno. Il rapporto di adesione al fondo una volta istituito è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Eurofer, consultabili da tutti i lavoratori.
5. Per i lavoratori è prevista, in caso di adesione al fondo Eurofer, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
6. I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Eurofer.
7. ANCP dichiara che per quanto riguarda i soci di cooperativa verrà offerta contestualmente l'opzione ad aderire o al Fondo Eurofer o al già costituito Fondo Cooperlavoro.
8. Le parti si impegnano a richiedere formale adesione al Fondo Eurofer

^{FEBBRAIO}
Roma, 9 gennaio 2007.

FISE *G. Minicore*

ANCP
X DE SANTIS

G. Minicore

FILT CGIL *Giulio*

FIT CISL *Roberto*

UILTRASPORTI *Werner*

FAST FERROVIE *Pietro*

SALPAS ORSA *Giuseppe*

UGL AF *Luigi*







Spett.le Fondo Pensione EUROFER
P.za della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

Oggetto: Richiesta di adesione del personale del settore al Fondo Pensione Eurofer.

Si rende noto che in data 9/2/2007. è stato raggiunto l'accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del CCNL per l'adesione del personale dipendente dalle imprese del settore a codesto fondo pensione.

Tutto ciò premesso, al fine di esperire i necessari adempimenti, si trasmette copia dell'accordo in questione e si rimane a disposizione per quant'altro possa occorrere.

p. le OO.SS.

FILT-CGIL 
FIT-CISL 
ULTRASPORTI 
UGL AF 
FAST Ferrovie 
SALPAS ORSA 

p FISE 

p. ANCP ^{* DE SANTIS} 